



MINISTERO  
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

*Servizio Analisi Criminale*



---

GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA PEDOFILIA  
E LA PEDOPORNOGRAFIA

---



Roma, 5 Maggio 2022

# INDICE

PREMESSA .....	3
LA GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA PEDOFILIA E LA PEDOPORNOGRAFIA .....	4
REATI CON VITTIME MINORI E AZIONE DI CONTRASTO .....	7
CONCLUSIONI .....	12

## PREMESSA

Il Servizio Analisi Criminale è una struttura a composizione interforze<sup>1</sup>, incardinata nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che rappresenta un polo per il coordinamento informativo anticrimine e per l'analisi strategica interforze sui fenomeni criminali e costituisce un utile supporto per l'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e per le Forze di polizia.

Per queste finalità, il Servizio Analisi Criminale elabora studi e ricerche sulle tecniche di analisi, sviluppa progetti integrati interforze, utilizza gli archivi elettronici di polizia e li pone in correlazione con altre banche dati.

Promuove, altresì, specifiche iniziative di approfondimento a carattere interforze, cura l'analisi dei dati statistici di polizia criminale, si pone in correlazione con enti di ricerca nazionali, europei ed internazionali.

Monitora, inoltre, i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di appalto di lavori attinenti la realizzazione di opere strategiche ed il recupero di aree colpite da calamità naturali.

---

<sup>1</sup> Vi opera, infatti, personale dei vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Ciò lo rende uno strumento capace di sintetizzare e realizzare la cooperazione tra le diverse Forze di polizia a livello nazionale.

---

## LA GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA PEDOFILIA E LA PEDOPORNOGRAFIA

---

“La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori”. Così recita l’art. 1 della legge 4 maggio 2009, n.41<sup>2</sup>, che ha inteso dedicare una giornata per stimolare la riflessione sul delicato tema della prevenzione e del contrasto al fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che si estrinseca tra l’altro nella *pedofilia* e nella *pedopornografia*.

Più in generale l’abuso nei riguardi dei minori, che determina non solo sofferenza fisica di matrice sessuale ma anche conseguenze psicologiche gravi e protratte nel tempo, si concretizza in una pluralità di condotte che non prevedono necessariamente il ricorso alla violenza; l’adulto è, infatti, in grado di esercitare la propria superiorità attraverso un naturale ascendente nei confronti del minore, che, invece, non è, quasi mai, in grado di valutare correttamente il senso e le conseguenze delle “attenzioni” che gli vengono rivolte, per la diversità di età e di esperienze vissute e stante anche per il rapporto di fiducia, evidentemente malriposta, che spesso esiste tra vittima e carnefice.

Nel novero degli abusi, particolarmente rilevante quello correlato alla c.d. *pedopornografia*, che prevede la diffusione di immagini e filmati ritraenti minori, spesso bambini, coinvolti in comportamenti sessualmente espliciti, reali o simulati. La condotta illecita è risalente, connessa spesso al mercimonio correlato ad una depravazione antica – la *pedofilia* - ed il sempre più massiccio ricorso al *web* (internet, chat, social network, etc.) altro non è che una modalità relativamente innovativa di diffusione, che agevola il raggiungimento di una platea transnazionale e che rende più difficoltosa l’individuazione dei responsabili.

Per garantire la tutela del minore da tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale risulta, quindi, un’attività fondamentale quella finalizzata a contrastare gli illeciti della specie, anche e soprattutto quelli che si realizzano *online*, ad individuarne i responsabili ed a rintracciarne le vittime, per offrire a queste ultime la protezione ed il

---

<sup>2</sup> Legge 4 maggio 2009, n.41 “Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia”.

sostegno indispensabili per il successivo percorso di ripristino della sfera emotiva, comportamentale e sociale.

L'Italia ha ratificato nel corso degli anni Convenzioni internazionali che garantiscono tutela e protezione in caso di abuso sessuale, anche *online*, in danno di minori, come espressamente indicato nella “*Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*”<sup>3</sup>, ove si afferma che “*gli Stati parte si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale*”, ed inoltre che “*gli Stati parte proteggono il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto*”.

Nel 2012, con legge n. 172, a diversi anni dall’entrata in vigore del “*Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori*”<sup>4</sup>, adottato dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite al fine di rafforzare la tutela internazionale dei minori da abusi sessuali, l’Italia ha altresì ratificato la “*Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali*” (c.d. “*Convenzione di Lanzarote*”)<sup>5</sup>, che impegna i Paesi firmatari a rafforzare tale protezione, adottando misure comuni per la prevenzione del fenomeno, per il perseguimento degli autori dei delitti e per la tutela delle vittime. La citata *Convenzione* non solo individua come reato ogni forma di abuso sessuale nei confronti dei minori<sup>6</sup>, ma auspica anche l’adozione di programmi di sostegno alle vittime. Inoltre, esorta gli Stati firmatari a creare sistemi di informazione, come linee telefoniche e siti web, in grado di fornire ai minori consigli e assistenza.

In aderenza a tali direttive, il nostro Paese ha quindi rafforzato il proprio sistema di protezione dei minorenni contro abuso e sfruttamento sessuale. In particolare, la ratifica della citata *Convenzione* ha comportato una serie di novelle in materia di diritto sostanziale e processuale penale; oltre all’introduzione di due nuove fattispecie, quali *l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia* (art. 414-bis c.p.) e *l’adescamento di minorenni* (art.609-undecies c.p.), è stato tra l’altro previsto l’inasprimento delle sanzioni per i reati di *prostituzione minorile* (art. 600-bis c.p.) e di *pornografia minorile* (art.600-ter c.p.). Inoltre, è

<sup>3</sup> *Convention on the Rights of the Child*, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989, ratificata dall’Italia con legge n.176, del 27 maggio 1991.

<sup>4</sup> *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, ratificato dall’Italia con legge n. 46, dell’11 marzo 2002.

<sup>5</sup> *Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, trattato del Consiglio d’Europa, sottoscritto il 25 ottobre 2007 a Lanzarote (Spagna) ed entrato in vigore il 1° luglio 2010.

<sup>6</sup> Anche quelli commessi tra le mura domestiche o in famiglia considerando, altresì, punibili condotte quali le attività sessuali con un minorenne, la prostituzione minorile e la pornografia infantile.

stata riservata una particolare attenzione alla tutela ed all'assistenza delle vittime minori nei procedimenti concernenti forme di abuso sessuale, quali ad esempio il ricorso all'ausilio di un esperto di psicologia e in psichiatria infantile per la raccolta delle informazioni.

In occasione della citata ricorrenza, il presente elaborato si prefigge lo scopo di fornire aggiornati elementi di valutazione sul fenomeno, analizzando l'andamento di alcuni tra i reati più gravi ed odiosi che vedono i minori vittime di violenze, abusi e sfruttamento sessuali e della relativa attività di contrasto.

## REATI CON VITTIME MINORI E AZIONE DI CONTRASTO

Per la *pedofilia* la legislazione italiana non prevede una specifica singola fattispecie di reato, ad eccezione della disposizione che ne punisce l'istigatore. Esistono nel nostro ordinamento numerose norme che sanzionano le condotte che si concretizzano con atti sessuali verso un minorenni, o nello sfruttamento della relativa prostituzione.

Per delineare con sufficiente compiutezza il fenomeno legato al tema in argomento l'analisi è stata, quindi, rivolta ad una pluralità di reati, le cui condotte integrano forme di violenza sessuale, fisica o psicologica diretta contro una persona minore di età, quali: l'*istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia* (art. 414-bis c.p.)<sup>7</sup>, la *prostituzione minorile* (art. 600-bis c.p.)<sup>8</sup>, la *pornografia minorile* (art. 600-ter c.p.)<sup>9</sup>, la *detenzione o accesso a materiale pornografico* (art. 600-quater c.p.)<sup>10</sup>, la *pornografia virtuale* (art. 600-quater 1 c.p.)<sup>11</sup>, le *violenze sessuali* (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.) **con vittime minori**, gli *atti sessuali con minorenni* (art. 609-quater c.p.)<sup>12</sup>, la *corruzione di minorenni* (art. 609-quinquies c.p.)<sup>13</sup> e l'*adescamento di minorenni* (art. 609-undecies c.p.)<sup>14</sup>.

<sup>7</sup> Ne costituisce la principale condotta "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies..".

<sup>8</sup> Ne costituisce la principale condotta "... chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi,...."

<sup>9</sup> Ne costituisce la principale condotta "...chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, .... Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma....., chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto ....".

<sup>10</sup> Ne costituisce la principale condotta "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto,.... Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto...."

<sup>11</sup> Ne costituisce la principale condotta "Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse...".

<sup>12</sup> Ne costituisce la principale condotta "Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza...".

<sup>13</sup> Ne costituisce la principale condotta "Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata....".

<sup>14</sup> Ne costituisce la principale condotta "Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescando un minore di anni sedici,... Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata....".

Si procederà, quindi, ad esaminare le citate fattispecie, per evidenziarne il *trend* evolutivo e per apprezzarne la relativa azione di contrasto attraverso il confronto dei dati rilevati nel quadriennio 2018 – 2021. Al riguardo, come si evince dalla sottostante tavola sinottica, l'andamento generale dei citati reati commessi<sup>15</sup>, nei confronti di vittime minorenni, nelle annualità 2018 – 2021 fa rilevare un tendenziale incremento per molte delle fattispecie.



**Numero di delitti commessi con vittime minori**  
(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2021)

Descrizione reato	2018	2019	2020	2021	Var% 2018-2021
<b>ISTIGAZIONE A PRATICHE DI PEDOFILIA E DI PEDOPORNOGRAFIA (art. 414 bis C.P.)</b>	9	7	20	13	44%
<b>PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600 bis C.P.)</b>	63	50	34	42	-33%
<b>PORNOGRAFIA MINORILE (art. 600 ter C.P.)</b>	196	250	237	178	-9%
<b>DETTENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600 quater C.P.)</b>	78	85	98	62	-21%
<b>PORNOGRAFIA VIRTUALE (art. 600 quater 1 C.P.)</b>	5	10	22	17	240%
<b>VIOLENZA SESSUALE (art. 609 bis C.P.)</b>	656	636	553	698	6%
<b>VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA (art. 609 ter C.P.)</b>	383	403	438	597	56%
<b>VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA PERCHÉ COMMESSA PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE (art. 609 ter 5 bis C.P.)</b>	46	55	19	39	-15%
<b>ATTI SESSUALI CON MINORENNE (art. 609 quater C.P.)</b>	420	444	348	405	-4%
<b>CORRUZIONE DI MINORENNE (art. 609 quinquies C.P.)</b>	117	142	133	122	4%
<b>VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (art. 609 octies C.P.)</b>	47	16	27	21	-55%
<b>ADESCAMENTO DI MINORENNI (art. 609 undecies C.P.)</b>	633	684	716	629	-1%

<sup>15</sup> I dati, di fonte SDI-SSD, non sono consolidati per il 2021 e sono, quindi, suscettibili di variazioni.



In particolare, la *pornografia virtuale* evidenzia un *trend* sempre crescente negli anni tanto da evidenziare, dai 5 casi del 2018 ai 17 del 2021 (passando per i 22 dell'anno precedente), un incremento pari al 240%.

Un *trend* crescente del numero di reati commessi si registra anche per l'*istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia*, che passa dai 9 casi del 2018 ai 13 del 2021, mentre se ne erano registrati 20 nel 2020, con un incremento che nel quadriennio che si attesta al 44%.

Un andamento altalenante quello che si registra, invece, per la *pornografia minorile* che ha visto diminuire del 9% il numero dei delitti commessi, in quanto si è passati dai 196 casi del 2018 ai 178 del 2021, nonostante un evidente incremento del 2019, quando si sono registrati 250 episodi.

Un discorso a parte merita la *violenza sessuale*, declinata in tutte le sue forme<sup>16</sup>. Al riguardo, se il *trend* in aumento si sostanzia per i reati di *violenza sessuale* anche nella sua forma aggravata, il cui incremento nel quadriennio raggiunge il 56%, una flessione si registra, invece, nel caso di quella *commessa presso gli istituti di istruzione* (-15%) nonché per quella *c.d. di gruppo*, che passa dai 47 episodi del 2018 ai 21 del 2021, con una diminuzione pari al 55%.

Un *trend* discendente, inoltre, si registra nel quadriennio sia per la *prostituzione minorile*, con una flessione pari al 33%, che per la *detenzione o accesso a materiale pornografico* (-21%).

In tutti i casi è, comunque, opportuno evidenziare come occorra tenere conto della ridotta significatività delle percentuali di incremento e decremento quando le stesse sono riferite ad un ridotto numero di eventi registrati<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Artt. 609 bis, 609 ter e 609 octies c.p..

<sup>17</sup> I dati, si rammenta, sono di fonte SDI-SSD.

Anche l'azione di contrasto ai citati *reati*, nel quadriennio in esame, ha fatto registrare un tendenziale incremento. In particolare, si assiste ad un aumento costante negli anni delle segnalazioni a carico di presunti autori noti per fattispecie quali la *detenzione o accesso a materiale pornografico* (+74%) e la *pornografia minorile* (+55%). Il forte incremento percentuale dell'azione di contrasto alla *pornografia virtuale*, pari al 140%, è tuttavia poco significativo perché correlato a numeri molto ridotti. Unico dato in controtendenza, con una riduzione delle segnalazioni dei presunti autori noti, si registra per la *violenza sessuale commessa presso istituti di istruzione* che nel quadriennio presenta una flessione del 32%.



**Segnalazioni a carico dei presunti autori noti di delitti commessi con vittime minori**  
(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per l'anno 2021)

Descrizione reato	2018	2019	2020	2021	Var% 2018-2021
<b>ISTIGAZIONE A PRATICHE DI PEDOFILIA E DI PEDOPORNOGRAFIA (art. 414 bis C.P.)</b>	4	4	3	7	75%
<b>PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600 bis C.P.)</b>	178	160	120	210	18%
<b>PORNOGRAFIA MINORILE (art. 600 ter C.P.)</b>	282	258	270	437	55%
<b>DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600 quater C.P.)</b>	114	116	192	198	74%
<b>PORNOGRAFIA VIRTUALE (art. 600 quater 1 C.P.)</b>	5	7	5	12	140%
<b>VIOLENZA SESSUALE (art. 609 bis C.P.)</b>	1.117	1.037	913	1.298	16%
<b>VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA (art. 609 ter C.P.)</b>	810	909	868	1.562	93%
<b>VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA PERCHE' COMMESSA PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE (art. 609 ter 5 bis C.P.)</b>	106	68	34	72	-32%
<b>ATTI SESSUALI CON MINORENNE (art. 609 quater C.P.)</b>	400	405	268	460	15%
<b>CORRUZIONE DI MINORENNE (art. 609 quinquies C.P.)</b>	95	102	80	103	8%
<b>VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (art. 609 octies C.P.)</b>	148	88	158	171	16%
<b>ADESCAMENTO DI MINORENNI (art. 609 undecies C.P.)</b>	333	345	312	376	13%

Da evidenziare altresì che nel 2020, per alcune fattispecie di reato, è stato rilevato un numero inferiore di segnalazioni a carico di presunti autori noti. Dato chiaramente attribuibile al particolare momento storico, connotato dagli stravolgimenti di ordine sociale ed economico causati dalla pandemia da COVID-19 nonché contraddistinto dalle diversificate fasi di limitazione alla libera circolazione dei cittadini, fattori che hanno ridefinito anche molti degli assetti della delittuosità.

---

## CONCLUSIONI

---

Al termine della disamina appare opportuno tracciare un bilancio e sviluppare alcune considerazioni. È, innanzi tutto, necessario prendere atto delle difficoltà sottese ad ogni possibile metodo di studio, in quanto quello dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori è un fenomeno difficile da misurare essendo elusivo, latente. Si tratta di delitti nei quali il carnefice è, spesso, colui che invece dovrebbe proteggere la vittima. E', inoltre, difficile che possano essere altri a denunciare episodi di tal tipo: l'esperienza dimostra che quasi mai estranei vengono messi a conoscenza di fatti di abuso e comunque questi ultimi, seppure sospettino o siano al corrente di qualcosa, non è detto che abbiano interesse a renderlo noto.

Lo scopo del presente elaborato è, comunque, quello di analizzare il fenomeno attraverso l'esame del patrimonio informativo delle Forze di polizia. Se da un lato anche tale analisi non potrà essere definitiva, a causa dell'indubbia rilevanza della parte sommersa del fenomeno, dall'esame dei dati statistici è comunque possibile evidenziare, a parità delle restanti condizioni, l'andamento del fenomeno nel tempo. Si tratta, quindi, di una "chiave di lettura", che offre la visione di un fenomeno che, nei termini generali, negli ultimi anni fa registrare una crescita degli indicatori, sia per quanto concerne i reati commessi, sia per quanto riguarda la relativa azione di contrasto.

Si conferma, quindi, la necessità di riservare a tale particolare forma di violenza la massima attenzione<sup>18</sup>, non solo nella prevenzione e nel contrasto, ma anche nel supporto alle vittime e nelle campagne informative mirate a rimuovere quegli ostacoli socio-culturali che, prevedibilmente, faranno sì che il fenomeno persista anche nel prossimo futuro.

Appare, quindi, fondamentale l'azione sinergica di tutti gli attori, istituzionali e non, e in primo luogo delle Forze di polizia, al fine di favorire la diffusione di una maggiore

---

<sup>18</sup>Si rammenta che, con la legge n. 38 del 6 febbraio 2006, tra l'altro è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'*Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile* il cui compito è quello di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

consapevolezza del disvalore e della gravità di talune condotte e, conseguentemente consentire l'emersione del "numero oscuro" costituito dai casi non denunciati alle Autorità.

E parimenti necessario risulta sviluppare sempre più, in ogni ambito della società civile, la capacità di captare ogni segnale di disagio dei minori, e di "fare squadra" per affrontare in modo tempestivo eventuali situazioni critiche. Ciò, in particolare, in settori chiave quali quelli della scuola, dell'assistenza sociale, della sanità e, più in generale, in tutti quei luoghi ove il minore è, per qualche tempo, più libero di esprimersi, ove adeguatamente supportato. Al riguardo sempre maggiore deve essere l'impegno che, peraltro già da tempo, viene profuso dalle Forze di polizia. Fondamentali interventi sono, infatti, stati adottati negli anni per la specializzazione degli operatori per la formazione multidisciplinare anche in tema di "approccio" alle vittime di reato.